

ALLEGATO " C " al N. 30/20 di Repertorio

STATUTO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e segg. del codice civile e del D.Lgs. n. 36/2021 e ss. mod., è costituita un'associazione sportiva dilettantistica riconosciuta sotto la denominazione

**"VILLAGGIO SPORTIVO IL BORGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA  
DILETTANTISTICA"**

o in breve **"VILLAGGIO SPORTIVO IL BORGO A.S.D."**.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione " *associazione sportiva dilettantistica* " o anche in acronimo " A.S.D. ".

ARTICOLO 2 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività associativa ed è caratterizzata dalla democraticità dell'organizzazione e dall'elettività delle cariche associative.

È espressamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto ed anche in sede di scioglimento dell'ente e sua successiva liquidazione.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

L'associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 36/2021, esercita, in via stabile e principale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7.1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2021.

Nello specifico, l'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline del nuoto, del tennis, del tennistavolo, della pallavolo, del beachvolley e del calcio e, più in generale, delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del C.O.N.I. e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito da Sport e Salute S.p.A, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline.

A tale fine, l'associazione potrà formulare domanda di affiliazione a federazione o ente sportivo di affiliazione.

L'associazione ha per oggetto, in via stabile o principale, l'organizzazione, la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

L'associazione, quindi, potrà **in via principale**:

1) organizzare, promuovere e sviluppare attività sportive a livello amatoriale nel campo delle discipline sportive suddette;

2) organizzare e attuare programmi didattici per la formazione e la preparazione di singoli atleti dilettanti e/o squadre dilettantistiche ed amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle discipline sportive sopra indicate;

3) svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate;

4) organizzare e partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione dell'eventuale federazione o ente sportivo di affiliazione, indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica delle discipline sportive, compresa l'attività paralimpica.

Nell'ambito delle attività di cui al presente oggetto sociale, l'associazione non potrà gestire rapporti sportivi di natura professionale o con atleti professionisti disciplinati dalle norme di legge in materia.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, l'associazione potrà **in via sussidiaria**:

- accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali;

- promuovere la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

- promuovere l'attività sportiva dilettantistica gestendo, direttamente o indirettamente l'organizzazione di corsi, eventi meeting, convegni, conferenze, convention, dibattiti, inchieste, esposizioni, mostre, integrando l'attività di promozione con attività culturali e ricreative;

- gestire attrezzature e servizi coerenti con gli scopi sociali per i partecipanti e per i frequentatori ed utilizzatori delle aree attrezzate.

Nei limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:

- attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle discipline sportive sopra specificate e di eventuali altre attività sportive;

- attività ricreativa in favore dei propri associati;

- la gestione del servizio bar e somministrazione di alimenti e bevande, nonché attività di ristoranti e self service per i propri associati e gruppi esterni;

- gestione di centri benessere o fisioterapici;

- vendita di articoli sportivi;

- promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

- svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;

- promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi;

- collaborare con Enti Pubblici e/o privati, Università e altre Istituzioni scientifiche (soggetti nazionali o internazionali) al fine di raggiungere i propri obiettivi statutarî;

- assumere, direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in altre associazioni e imprese costituite o costituenti aventi oggetto analogo o affine al proprio escluso lo scopo di collocamento, la negoziazione per conto proprio o di terzi e l'attività nei confronti del pubblico in genere;

- rilasciare avalli, fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività vengano svolte in misura funzionale a quelle che costituiscono l'oggetto sociale;

- compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutarî.

L'associazione potrà costruire, gestire, acquistare, anche in leasing, affittare e comunque condurre in qualsiasi modo, anche in collaborazione con Enti Pubblici o privati, impianti sportivi di ogni genere, sia coperti che scoperti, comprese tutte le pertinenze, che saranno ritenuti necessari quali, a titolo esemplificativo, piscine, palestre, campi da tennis e volley, e altre strutture necessarie per lo svolgimento di altre pratiche sportive di interesse degli associati o comunque idonee a favorire il raggiungimento del benessere psico-fisico degli stessi.

La associazione in ogni caso non potrà svolgere attività di intermediazione immobiliare e finanziaria, di gestione fiduciaria e di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico e sono tassativamente escluse tutte le attività che rientrino nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività vietata.

Il tutto dovrà essere svolto in ottemperanza ai principi e alle norme etico-morali-comportamentali dello sport, alle norme e direttive del



*Scipini Manti*

C.O.N.I., del C.I.O., delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti cui la stessa è libera di aderire e alle cui norme dovrà conformarsi.

#### **ARTICOLO 4 - SEDE**

La associazione ha sede in MARMIROLO (MN), In via Grazioli n. 1.  
Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nel territorio nazionale.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, di trasferire la sede associativa nell'ambito del Comune della sede della associazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA**

La durata della associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2099, salvo proroga o anticipato scioglimento.

L'assemblea degli associati può deliberare lo scioglimento volontario dell'associazione.

#### **ARTICOLO 6 - DOMICILIAZIONE**

Il domicilio degli associati e dei componenti degli organi associativi, per i loro rapporti con la associazione, è quello che risulta dagli atti associativi.

A tal fine, la associazione potrà istituire apposito libro, con obbligo di tempestivo aggiornamento.

### **SEZIONE II**

#### **IL PATRIMONIO**

#### **ARTICOLO 7 - PATRIMONIO**

Il patrimonio iniziale della associazione è costituito dal fondo comune iniziale nonché:

- dalla quota di ingresso "una tantum";
- dalle quote associative annuali;
- dai contributi degli associati e dei tesserati;
- dai contributi dello Stato ed altri enti pubblici;
- dalle eventuali sovvenzioni del C.O.N.I., del C.I.P., della Società Sport e Salute S.p.A., delle Federazioni Sportive Nazionali o di altri Enti;
- dai premi e dai trofei vinti;
- dai beni mobili di proprietà dell'associazione;
- dai beni immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e/o lasciti di privati.

Il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed/od entrate comunque denominate, in considerazione della natura di associazione senza scopo di lucro, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento dello scopo associativo.

#### **ARTICOLO 8 - QUOTA ASSOCIATIVA**

La quota associativa annuale nonché la quota di ingresso "una tantum" sono fissate dall'organo amministrativo.

La quota associativa non è frazionabile.

La quota associativa e la quota di ingresso non sono rimborsabili in caso di recesso, di morte o di ogni altro motivo di scioglimento.

individuale del rapporto associativo.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili agli associati.

L'associato moroso nel versamento della quota associativa non può intervenire alle assemblee degli associati, non può esercitare il diritto di voto, non può ricoprire cariche associative, non può partecipare all'elezione di cariche associative ed in generale non può partecipare all'attività dell'associazione.

Dall'anno in cui l'associato compia il 65esimo anno d'età, egli avrà diritto ad una riduzione del 20% sulla quota associativa.

#### **ARTICOLO 9 - ECCEDENZE, UTILI E AVANZI DI GESTIONE**

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di eccedenze attive di esercizio, utili ed avanzi di gestione a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eccedenze attive di esercizio, utili ed avanzi di gestione possono essere impiegati solo per la realizzazione delle attività statutarie, principali e connesse e/o strumentali alle prime.

La destinazione o distribuzione di eccedenze attive di esercizio, utili ed avanzi è consentita solo se disposta per legge o se effettuata a fini sportivi.

### **SEZIONE III PARTECIPAZIONI**

#### **ARTICOLO 10 - ASSOCIATI E DOMANDA DI AMMISSIONE**

Possono far parte dell'associazione solo le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che partecipano alle attività associative sia sportive che ricreative svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

È fatta salva la possibilità di partecipare all'associazione da parte di Enti pubblici territoriali; in tal caso, diritti ed obblighi relativi saranno regolati da apposite norme regolamentari e convenzioni.

Per essere ammessi all'associazione è necessario presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda sottoscritta, oltre che dal richiedente, da almeno due associati in qualità di presentatori.

Fatto comunque salvo quanto sopra stabilito, la residenza nel territorio del Comune di Marmiolo è titolo di preferenza.

Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Sportiva e/o dell'Ente di Promozione di appartenenza e dei suoi organi.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

Ogni associato è tenuto al versamento di una quota associativa annuale oltre ad una quota di ingresso "una tantum" che andrà ad



*Luigi Mrandi*

integrare il fondo comune iniziale; la quota annuale può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta su apposito modulo all'organo amministrativo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo organo, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali, nonché la dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente/dagli esercenti la responsabilità genitoriale; quest'ultimo/questi ultimi rappresenta/no il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde/ono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l'associato accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

In sede di accettazione della domanda di iscrizione, qualora ne sia fatta formale richiesta, il consiglio direttivo potrà deliberare che il pagamento della quota di ingresso "una tantum" possa essere dilazionato per non più tre rate annue.

La deliberazione di ammissione del nuovo associato è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura dell'organo amministrativo.

Al compimento del diciottesimo anno d'età, il figlio del socio diventa associato senza necessità di versare la quota una tantum purché il genitore sia in regola con il pagamento delle rate.

#### **ARTICOLO 11 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Tutti gli associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, purché in regola con i pagamenti e non raggiunti da provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato ha il diritto di:

- partecipare a tutte le attività dell'associazione;
- prendere parte alle manifestazioni o eventi organizzati dall'associazione;
- far utilizzare i servizi dell'associazione ai figli che non costituiscano un nucleo familiare proprio ed autonomo, a condizione che l'associato versi per i medesimi la quota annua stabilita dall'organo amministrativo;

I soli soci maggiorenni hanno diritto di:

- intervenire all'assemblea degli associati;
- esercitare il diritto di voto;
- presentare proposte e/o reclami all'organo amministrativo in forma scritta;
- assumere incarichi associativi;

Ciascun associato ha l'obbligo di:

- collaborare al perseguimento dello scopo associativo;
- osservare le prescrizioni dell'atto costitutivo, del presente Statuto e dell'eventuale regolamento dell'associazione predisposto dall'organo amministrativo;
- osservare le decisioni degli organi associativi;
- provvedere al pagamento della quota associativa e degli eventuali contributi associativi;
- rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell'I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), nonché tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie di ogni Federazione Sportiva Nazionale ed/od Ente al quale è affiliata l'associazione.

#### **ARTICOLO 12 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO**

L'associato perde la sua qualità nei seguenti casi:

- recesso;
- morte;
- esclusione;
- estinzione o scioglimento dell'associazione.

L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote e degli eventuali contributi associativi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### **ARTICOLO 13 - CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE**

La partecipazione all'associazione non è cedibile.

#### **ARTICOLO 14 - RECESSO DELL'ASSOCIATO**

L'associato può sempre recedere dalla associazione, senza condizioni o limiti.

La volontà di recedere deve essere comunicata dandone comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che recede non ha diritto di ottenere il rimborso della quote e degli eventuali contributi associativi versati.

#### **ARTICOLO 15 - MORTE DELL'ASSOCIATO**

In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non devono liquidare le quote e gli eventuali contributi associativi versati agli eredi.


Un componente del nucleo familiare dell'associato deceduto potrà richiedere per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione di subentrare nella qualità di associato in sostituzione dell'associato deceduto senza versare la quota di ingresso "una tantum".

Fatto salvo il parere favorevole del Consiglio Direttivo, tale subentro ha in ogni caso validità fino al giorno in cui il socio subentrato non costituisce o non entra a far parte di un nucleo familiare diverso da quello del socio deceduto.

#### **ARTICOLO 16 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO**

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo solo nelle seguenti ipotesi:

- morosità dell'associato nel pagamento della quota associativa;
- morosità dell'associato nel pagamento degli eventuali contributi associativi;
- perdita dei requisiti per l'ammissione e la partecipazione



all'associazione.

La morosità viene dichiarata dall'organo amministrativo.

#### **ARTICOLO 17 - TRASGRESSIONI**

In caso di trasgressioni delle norme sportive, associative e/o legali, l'organo amministrativo può infliggere all'associato trasgressore le seguenti sanzioni in ordine di gravità:

- avvertimento verbale;
- ammonizione scritta;
- diffida scritta;
- sospensione a tempo limitato;
- radiazione, limitatamente ai casi in cui l'associato commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Contro il provvedimento di radiazione, l'associato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, può fare ricorso all'assemblea degli associati. In tal caso, la radiazione è sospesa sino alla delibera dell'assemblea degli associati, che deve essere convocata entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

### **SEZIONE IV**

#### **ORGANI SOCIALI**

##### **IV.1 - L'AMMINISTRAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE**

#### **ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero minimo di 7 ad un numero massimo di 13 membri, ivi compreso il Presidente, eletti dall'assemblea degli associati.

I primi consiglieri sono nominati con l'atto costitutivo.

Successivamente, i consiglieri sono nominati dall'assemblea degli associati.

All'interno del Consiglio Direttivo è nominato il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

Può assumere la carica di consigliere solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

#### **ARTICOLO 19 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE**

I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La cessazione dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto nel successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri (purché non rappresentino la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, si applica l'art. 2386 comma 2 del codice civile, nei limiti di compatibilità.

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei membri degli organi dell'associazione devono essere comunicate tempestivamente alla Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali è affiliata l'associazione.

L'associazione si impegna, in ogni caso, ai sensi dell'art. 6.3 del D.Lgs. n. 39/2021, a trasmettere entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento dei consiglieri in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

#### **ARTICOLO 20 - FUNZIONI E DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, sempre che ciò non sia già stato fatto dall'assemblea degli associati in sede di elezioni.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare riunendosi.

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 3 giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche fuori dalla sede legale. In ogni caso, affinché il Consiglio Direttivo sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 21 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

Il Consiglio Direttivo ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della associazione. In sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri dei consiglieri, con la previsione di riserve in favore dell'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del Codice Civile, nei limiti di compatibilità. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il Consiglio Direttivo, in particolare, esercita i seguenti poteri:

- redige il regolamento per il funzionamento della associazione;
- determina l'ammontare annuale della quota associativa e della quota di ingresso "una tantum";
- redige il rendiconto economico-finanziario di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- determina il programma di svolgimento delle attività associative;
- nomina Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
- ammette o respinge le domande di ingresso di aspiranti associati;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti adottati dal Presidente per necessità e/o urgenza;
- assume personale dipendente e/o collaboratori;
- istituisce o sopprime sedi secondarie, filiali, agenzie e depositi, succursali, uffici amministrativi e di rappresentanza, sia in Italia che all'estero;
- adotta provvedimenti disciplinari;
- nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'art. 33 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2021;
- delega la rappresentanza in materie specifiche ad associati o professionisti esterni;
- assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
- delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
- delibera le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri per il rimborso di spese necessarie per il raggiungimento degli scopi associativi;
- delibera il rimborso spese dei consiglieri e delle commissioni di studio e lavoro;
- delibera su eventuali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'area del dilettantismo;
- provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della sede associativa e dei regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. n. 39/2021;
- apre rapporti con gli istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;

- stabilisce le norme per l'uso di impianti, attrezzature e materiale artistico;

- compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'assemblea dei soci.

Possono ricoprire cariche associative i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

È fatto divieto ai consiglieri dell'associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

#### **ARTICOLO 22 - POTERI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'associazione.

La rappresentanza dell'associazione, anche in giudizio, pertanto, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea degli associati.

In caso di necessità e/o urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

#### **ARTICOLO 23 - POTERI DEL SEGRETARIO**

Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti.

Il Segretario, in particolare, è incaricato di:

- tenere ed aggiornare il libro degli associati;
- redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo, dell'organo di revisione e di eventuali altri organi associativi;
- tenere e conservare i registri associativi ed i relativi documenti;
- dirigere il personale dipendente ed i collaboratori.

#### **ARTICOLO 24 - POTERI DEL TESORIERE**

Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed il Segretario nello svolgimento dei loro compiti.

Il Tesoriere, in particolare, è incaricato di:

- riscuotere le entrate e pagare le spese;
- tenere e conservare la contabilità;
- predisporre il bilancio consuntivo e sottoporlo all'approvazione del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 25 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI**

Tutte le cariche associative possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8.2 del D.Lgs. n. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3.2 ultimo periodo del D.Lgs. n. 112/2017.

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

#### **ARTICOLO 26 - CONFLITTO DI INTERESSI**

Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

#### **ARTICOLO 27 - RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI**

I consiglieri rispondono nei confronti dell'associazione, degli associati, dei creditori associativi e dei terzi, secondo le norme del mandato.

È esente da responsabilità il consigliere che non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo che questo, pur essendo a conoscenza che l'atto si stava per compiere, non abbia espresso il suo dissenso.

Delle obbligazioni e dei debiti assunti dall'ente rispondono i consiglieri ed anche coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente indipendentemente dalla carica ricoperta.

#### **IV.2 - IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

##### **ARTICOLO 28 - REVISORE UNICO**

L'assemblea degli associati può nominare un Revisore Unico.

Il Revisore Unico resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore Unico controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza, il bilancio e le scritture contabili, nonché vigila sul rispetto dello Statuto e della legge, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Revisore Unico partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Compiti specifici del Revisore Unico sono:

- controllare la regolare tenuta delle scritture contabili;
- redigere annualmente la relazione sul bilancio consuntivo;
- accertare la sussistenza di valori e beni di titolarità dell'ente;
- accertare la consistenza di cassa;
- espletare, in ogni momento ed anche individualmente, attività di ispezione e controllo e, a tal fine, chiedere all'organo amministrativo notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

##### **ARTICOLO 29 - COLLEGIO DEI REVISORI**

L'assemblea degli associati può nominare, invece del Revisore Unico, un Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori è costituito da 3 (tre) membri.

I membri del Collegio dei Revisori restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza, il bilancio e le scritture contabili, nonché vigila sul rispetto dello Statuto e della legge, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo; si riunisce ogni 90 (novanta) giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative.

nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.

Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i membri presenti.

Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e ss., cod. civ.

Compiti specifici del Collegio dei Revisori sono:

- controllare la regolare tenuta delle scritture contabili;
- redigere annualmente la relazione sul bilancio consuntivo;
- accertare la sussistenza di valori e beni di titolarità dell'ente;
- accertare la consistenza di cassa;
- espletare, in ogni momento ed anche individualmente, attività di ispezione e controllo e, a tal fine, chiedere all'organo amministrativo notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

### **IV.3 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

#### **ARTICOLO 30 - DECISIONI DEGLI ASSOCIATI**

L'assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'associazione. Rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ogni anno.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche quando lo ritenga necessario e ne faccia richiesta scritta, con indicazione specifica delle materie da trattare, almeno 1/10 (un decimo) degli associati; in questo caso, la convocazione deve essere fatta entro 60 giorni dalla richiesta.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima dell'assemblea e, in caso di urgenza, almeno 5 giorni prima dell'assemblea. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In mancanza, l'assemblea nomina il proprio Presidente. Le funzioni di segretario vengono affidate dal Presidente dell'assemblea ad un altro associato, salvo che siano già svolte da un notaio.

In assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati in regola nel pagamento delle quote associative.

Ciascun associato ha un voto. Il voto, pertanto, è da intendersi per teste.

Il voto è palese, ad accezione della nomina delle cariche associative a scrutinio segreto.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

È in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di

regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti;

- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli associati amministratori non possono votare e devono astenersi.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto è sempre necessario, in prima ed in seconda convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### **ARTICOLO 31 - COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea della associazione:

- nomina e revoca i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di revisione;

- approva il bilancio consuntivo;

- delibera sulla responsabilità dei membri dell'organo di amministrazione e dell'organo di revisione, nonché promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio;

- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dall'atto costitutivo, dal presente statuto o dalla legge alla sua competenza.

#### **ARTICOLO 32 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,

l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.  
Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma dei precedenti articoli. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli associati.

## **SEZIONE V**

### **IL BILANCIO**

#### **ARTICOLO 33 - RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO**

Gli esercizi associativi si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico-finanziario di esercizio è presentato dal Consiglio Direttivo agli associati per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto economico-finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Lo stesso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia dello stesso.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto.

#### **ARTICOLO 34 - LIBRI ASSOCIATIVI OBBLIGATORI**

L'associazione deve tenere regolarmente ed in modo aggiornato:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, laddove presente;
- e) i libri delle adunanze di eventuali altri organi associativi.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I libri di cui alle lettere c), d) ed e) sono tenuti rispettivamente dall'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'associazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

## **SEZIONE VI**

### **LAVORO SPORTIVO**

#### **ARTICOLO 35 - LAVORATORI E VOLONTARI**

I lavoratori sportivi dell'associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, e, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 del D.Lgs. n. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2021.

L'associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Tutto quanto sopra, salve eventuali successive modifiche, integrazioni e/o soppressioni normative in materia.

#### **SEZIONE VII**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ARTICOLO 36 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea degli associati, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'assemblea provvede a nominare uno o più liquidatori, scelti tra gli associati stessi.

Nell'ipotesi di estinzione o di scioglimento della associazione, il patrimonio residuo è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7.1, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2021.

#### **ARTICOLO 37 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Tutte le controversie tra associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi, devono essere sottoposte ad un Collegio di Probiviri, composto da 3 (tre) membri, che devono essere nominati dall'assemblea degli associati.

Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità procedurali.

Non è ammesso ricorso avverso il lodo collegiale.

#### **ARTICOLO 38 - RINVIO ALLA LEGGE**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme di legge in materia ed in particolare alle discipline di cui ai D.Lgs. nn. 36/2021 e 39/2021.

Marmirolo, 25 giugno 2024

*Luigi Marmirolo*



**Certificazione di conformità di copia digitale  
a originale analogico**

Certifico io sottoscritto, Dott. Marco Bertolucci, Notaio residente in Mantova ed iscritto nel ruolo di questo Collegio Notarile, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di valido Certificato di Vigenza, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta da numero 59 (cinquantanove) pagine e contenuta in un supporto informatico, è conforme all'atto, registrato a Mantova il 27 giugno 2024 al n. 8573 serie 1T, in originale depositato nei miei atti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella dell'originale".

Mantova, nel mio studio in viale Fiume n. 57, 28 giugno 2024.

File firmato digitalmente dal Notaio Marco Bertolucci.